COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N. _____**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96 Reg. Delib.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONSORZIO DI PRATO MASLINO E VIGNONE

L'anno duemilaquattordici addì quindici del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
FUMASONI VALERIO	SINDACO	si	
TAVELLI GIORGIO	VICESINDACO	si	
DAGHI MICAELA	ASSESSORE	si	
BASSI MICHELA	ASSESSORE	si	
ACHILLI MAURO	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina Cerri** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

L' **Ing. Valerio FUMASONI** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 05 dicembre 2013 con la quale si attribuiva al Consorzio di Prato Maslino e Vignone un contributo straordinario di €. 30.000,00 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico che preveda la messa in opera di pannelli e relativo locale termico che consenta la produzione di energia elettrica adeguata alla funzionalità degli impianti di mungitura e lavorazione del latte oltre alla sistemazione della viabilità interna all'Alpeggio di Prato Maslino, che consenta un miglior utilizzo dell'alpeggio ai fini agricoli

CONSIDERATO che per ragioni di carattere tecnico l'opera prevista non è ancora stata attuata;

DATO ATTO che il Consorzio anzidetto con nota in data 25.09.2014 prot. 5823, a firma del Sig. Bertinalli Giancarlo, presidente pro-tempore, chiede comunque la liquidazione del contributo di €. 30.000,00 avendo provveduto alla realizzazione dei seguenti interventi:

- ripavimentazione stradale per una somma complessiva di €. 41.593,54 per i quali nel 2009 il Comune aveva già erogato un contributo di €. 17.000,00 ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 78 del 29 maggio 2009 e per i quali il Consorzio non è riuscito ad ottenere ulteriori contributi sovracomunali;

- manutenzione straordinaria dell'acquedotto denominato "della Valle dei Funtanin" per una spesa complessiva di €. 17.224,48;

RITENUTE le opere di pubblico interesse in quanto volte a valorizzare, tutelare e migliorare la fruizione della montagna e conservare in condizioni di efficienza l'acquedotto che serve l'alpeggio di Prato Maslino;

RICONOSCIUTA l'effettiva e corretta realizzazione degli interventi sopra indicati e viste le fatture allegate, comprovanti la spesa complessiva sostenuta pari ad €. 53.818,02;

Ricordato che l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122/2010 vieta agli enti locali di effettuare spese di sponsorizzazione con decorrenza dal 2011;

Ricordato che la Corte dei Conti della Lombardia, con il parere espresso con delibera n. 1075/2010:

- ha considerato legittimi i soli contributi finalizzati a compensare lo svolgimento da parte del beneficiario di un'attività propria del Comune, resa in forma sussidiaria orizzontale ex art. 118 della Costituzione, purchè l'attività rientri tra quelle che il Comune avrebbe dovuto porre in essere per suo conto, rappresentando quindi una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione;
- ha stabilito l'obbligo di palesare in modo non equivoco nella motivazione del provvedimento detto profilo teleologico, evidenziando i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio;

Considerato che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti Locali, occorre, in primo luogo, fare riferimento alle seguenti fonti del diritto:

a) Costituzione della Repubblica, come rivista ed aggiornata con L. n.3/2001, ed in particolare agli articoli 114 e 118 della predetta Costituzione (art. 114: "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"; art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città

metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;) c ;

b) Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) art. 13: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
c) L. n. 59/1997, art. 1 attribuisce agli enti locali i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità";

Ricordato che l'elenco delle funzioni individuate quali fondamentali per l'esercizio in forma associata di cui all'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 non risulta coordinato con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e non è esaustivo dei compiti attribuiti agli enti locali;

Dato atto che le norme non definiscono in modo esplicito e tassativo le finalità e le competenze dei Comuni, e che pertanto occorre fare riferimento:
al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite al Comune, quale Ente più vicino ai cittadini;
alle previsioni dello Statuto comunale;
al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
all'evoluzione dell'assetto sociale, economico ed istituzionale che estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

Preso atto che il Comune di Berbenno di Valtellina, ai sensi dell'art. 2, dello Statuto comunale, "rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, tutela le risorse naturali ambientali, storiche, culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
"il riconoscimento alla popolazione della funzione di servizio che svolge a presidio della montagna, fornendo ad essa gli strumenti idonei necessari a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano al fine di impedirne lo spopolamento ed evitarne l'abbandono";

Visto inoltre l'art. 56, commi 1 e 4 dello Statuto comunale che recitano: "Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura economica";

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza;

ACQUISITI i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli:

D E L I B E R A

1. **DI RICONFERMARE** il contributo di €. 30.000,00 al Consorzio Prato Maslino Vignone ritenendo le opere di cui sopra di pubblico interesse e utilità, dando atto che la relativa somma è impegnata all'intervento n. 2.11.07.07 (cap. 12466) gestione residui del bilancio del corrente esercizio finanziario;

2. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento essendo state presentate le fatture relative ai lavori elencati in premessa.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile, previa votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, 4 c. del D.Lgs. n. 267/2000.